

Sostegno economico agli operatori dell'artigianato e del commercio, titolari di esercizio avente ubicazione nel centro storico, condizionati negativamente dalla presenza di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche comunali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Presente regolamento disciplina l'assegnazione di un sostegno economico, sotto la forma di contributo, a favore degli operatori commerciali e artigianali titolari di esercizio ubicato nel Centro Storico, negativamente condizionati dalla presenza di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche comunali.
2. Ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n° 241 e s.m.i. il riconoscimento del disagio economico ed il conseguente sostegno economico è subordinato alle norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Il sostegno economico

1. L'intervento del Comune consiste nella possibilità data all'operatore di ottenere un contributo economico in conto interessi relativamente ad un finanziamento garantito dalle Cooperative di Garanzia degli Artigiani e del Commercio, erogato da un Istituto di Credito convenzionato con tali Cooperative, di durata non inferiore a 24 mesi, da impiegarsi a beneficio della propria azienda.

Art. 3 - Lo stanziamento del fondo

1. L'Amministrazione Comunale, in base alle previsioni iscritte nel Programma delle opere pubbliche iscrive annualmente nel bilancio di previsione specifica voce con la dotazione finanziaria di massima ritenuta necessaria.

Art. 4 - Individuazione delle aree di intervento, fissazione dello stanziamento contributivo e pubblicazione dell'avviso

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale individua, con deliberazione, l'ubicazione delle aree pubbliche interessate dalla realizzazione dei lavori pubblici oggetto del riconoscimento del disagio e fissa l'ammontare complessivo dello stanziamento contributivo da impegnare sul bilancio del relativo esercizio.
2. Entro i successivi 60 giorni il Responsabile del Servizio Commercio procede alla pubblicazione di un apposito avviso, idoneamente pubblicizzato, recante i termini, le modalità e le condizioni per accedere al beneficio.

Art. 5 - Beneficiari e presupposto

1. Possono accedere al sostegno economico gli esercenti l'artigianato ed il commercio, titolari di esercizio svolgente regolare attività ubicato nel Centro Storico cittadino come individuato dal vigente Piano Regolatore Generale ("Dettaglio Centro Antico), avente accesso su area comunale occupata da cantiere per la realizzazione di opere pubbliche comunali la cui durata dei lavori comporti una chiusura totale dell'area per non meno di 90 giorni consecutivi.
2. Qualora l'azienda disponga di accesso alternativo posto su strada limitrofa non direttamente occupata dal cantiere, la possibilità di accedere al sostegno economico verrà stabilita dalla commissione prevista dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 6 - Sostegno economico e suo utilizzo

1. Il sostegno economico comunale è limitato ad un solo esercizio.
2. Il sostegno consiste in un contributo economico per il pagamento anticipato degli interessi bancari scaturenti dalla contrazione di un mutuo finalizzato all'acquisto di scorte ed alla copertura di esigenze di liquidità aziendale, a tasso fisso/variabile, da parte dei beneficiari, per il tramite delle Cooperative di Garanzia degli Artigiani e del Commercio, mutuo fruente di speciali condizioni di tasso concesse "ad hoc" da parte degli Istituti di Credito convenzionati con le citate Cooperative di Garanzia, avente ammortamento di durata non inferiore a mesi 24, non estinguibile prima di mesi 18 dalla sua decorrenza.
3. Fermo restando il limite costituito dallo stanziamento contributivo deliberato ai sensi dell'art. 4 primo comma, il singolo contributo economico viene erogato anticipatamente nella misura forfettaria non superiore ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) riferita al pagamento anticipato degli interessi a valere su un mutuo dell'importo di euro 20.000,00 avente ammortamento di 48 mesi. Sulla quota capitaria eccedente tale importo e/o per il periodo di ammortamento eccedente i 48 mesi gli interessi dovuti saranno a totale carico dell'operatore contraente il mutuo.
4. Fermo restando il predetto limite, per i mutui di importo inferiore a 20.000,00 euro il contributo è riconosciuto in misura proporzionale al capitale mutuato.

Art. 7 - Procedimento

1. La liquidazione del contributo è disposta con atto determinativo a favore dei titolari degli esercizi dopo l'acquisizione del parere della Commissione di cui al successivo articolo e previo esaurimento di istruttoria condotta dall'Ufficio Commercio del Comune, presso il quale le Cooperative di Garanzia devono depositare la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'ottenimento del beneficio (certificazioni, iscrizioni, piani ammortamento mutui, ecc.).

Art. 8 - Commissione tecnica

1. E' costituita una Commissione tecnico-consulativa formata da un rappresentante delle Associazioni di categoria dell'Artigianato, da un rappresentante delle Associazioni di categoria del Commercio e da due Funzionari del Comune, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. La Commissione esprime parere in ordine all'ammissibilità delle richieste di contributo ed in merito alle situazioni individuate dall'art. 5, secondo comma.
3. La Commissione dura in carica quattro anni ed opera validamente con la presenza della metà dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 9 - Ritenuta d'acconto

1. Sull'ammontare dei contributi economici è applicata la ritenuta d'acconto di cui al comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. n° 600 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Norma transitoria

1. Lo stanziamento contributivo da impegnare sul bilancio dell'esercizio 2007 per sostegni economici da assegnare in conseguenza dei lavori di riqualificazione di via Marconi è determinato in complessivi 20.000,00 euro.
2. Si deroga dall'applicazione del comma 2° dell'art. 4.

Art. 11 - Albo dei Soggetti beneficiari

1. I beneficiari del sostegno economico e l'entità del contributo conseguito sono oggetto di iscrizione nell'Albo Comunale dei

soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 7.4.2000, n° 118, consultabile da ogni cittadino ed accessibile gratuitamente, anche per via telematica.

Art. 12 - Collocazione normativa del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce integrazione ed allegato al vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare in data 29.12.1990.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Ai sensi del vigente Statuto il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.